

## XVIII LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

4<sup>a</sup> Commissione

17° RES. STEN. (7 ottobre 2020)

## INDICE

### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

ed altri. – Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
PRESIDENTE

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto: Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PECEB.

17° Res. Sten. (7 ottobre 2020)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1178) Deputato PEREGO DI CREMNAGO ed altri. – Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1178, sospesa nella seduta dell'11 giugno 2019.

Si tratta di un provvedimento già approvato dalla Camera all'unanimità. Ricordo che la Commissione ha già svolto alcune audizioni: sono stati auditi informalmente il generale di squadra aerea Giancotti, presidente del Centro alti studi difesa (CASD), e l'ammiraglio di divisione Ottaviani, Capo del I reparto personale dello Stato maggiore della difesa. Per riprendere il filo del discorso, poiché parliamo di un lavoro fatto l'anno scorso, prima della mia Presidenza, comunico che è in distribuzione il testo della relazione illustrativa del disegno di legge.

Ricordo che il provvedimento ci è stato assegnato in sede redigente e pertanto, una volta approvato dalla nostra Commissione, andrà in Assemblea solo per il voto finale, senza la possibilità di proporre emendamenti in quella sede. Ciò ci impone una particolare responsabilità nell'esame del testo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mininno.

MININNO, *relatore*. Signor Presidente, evito di ricapitolare tutto il contenuto del disegno di legge e mi limito semplicemente a segnalare le osservazioni che sono state avanzate in ordine alle criticità rilevate nel provvedimento in esame. Lo scopo del disegno di legge è quello di istituire un percorso specializzato formativo nell'ambito militare, in modo da ridurre le distanze tra i giovani e le istituzioni: si tratta di una finalità sicuramente meritoria e assolutamente condivisibile.

Spesso si attribuisce a questo disegno di legge l'istituzione di una «mini naja», definizione che ritengo sbagliata. In realtà, stiamo parlando semplicemente di un percorso formativo che presenta due caratteristiche che contraddicono la suddetta definizione: sarà volontario e si effettuerà una selezione per frequentare il corso. Pertanto, tutto sarà tranne che un servizio militare obbligatorio.

Alcune criticità che erano state rilevate durante la discussione riguardavano innanzitutto lo *status* dei frequentatori. Il corso, di durata comples4<sup>a</sup> Commissione

siva di sei mesi, è articolato in tre fasi equamente distribuite sulla base delle tempistiche, quindi ognuna di essa sarà bimestrale. La prima è *on-line*, quindi vi saranno dei corsi da fare per via telematica, mentre le altre due saranno espletate fisicamente all'interno dei reparti delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

Uno dei nodi principali da sciogliere è lo *status* del frequentatore. In primo luogo, si vestirà una divisa? Questo il disegno di legge non lo dice. Si avrà lo *status* di militare? Da ciò ne discenderebbero conseguenze giuridiche importanti. Si sarà soggetti al codice dell'ordinamento militare, alla disciplina militare e al codice penale militare? Se tre allievi, magari in concorso con altri militari, si riuniranno all'interno dell'ente militare senza autorizzazione commetteranno sedizione militare? Se non obbediranno a una disposizione, commetteranno disobbedienza? Secondo me, ci dovremmo interrogare su tali punti.

Durante l'audizione. anche l'ammiraglio Ottaviani aveva segnalato questa criticità ipotizzando una via di mezzo. Consideriamo che un allievo di accademia o di una qualsiasi scuola militare acquisisce direttamente lo *status* di militare, quindi è soggetto sia al codice dell'ordinamento militare sia a tutte le disposizioni del codice penale militare. L'ammiraglio Ottaviani aveva ipotizzato di specificare sulla legge che lo *status* fosse una via di mezzo tra quello del militare e quello del frequentatore civile.

Ipotizzo che si possa assegnare ai frequentatori tutte le responsabilità disciplinari, anche perché nella parte pratica sicuramente saranno previste tutta una serie di attività prettamente militari. Secondo me, senza la possibilità sanzionatoria della disciplina militare, credo che non si possa svolgere appieno questo corso. I frequentatori potrebbero essere soggetti a tutte le norme del codice deontologico dei militari – parlo del regolamento di disciplina militare, oggi contenuto nel TUOM – e magari escludere tutta la parte penale che potrebbe essere estremamente penalizzante per un corso limitato nel tempo (di soli sei mesi), frequentato sostanzialmente da civili.

Vi è poi la parte che riguarda i crediti formativi. Lo scopo di questo corso non deve essere solo l'avvicinamento dei giovani tra i diciotto e i ventidue anni alla vita militare e quindi alle istituzioni, ma deve anche essere appetibile: se impiego sei mesi della mia vita per fare un corso, questo deve avere un valore che, secondo lo spirito del disegno di legge, è dato anche dalla possibilità di poter utilizzare l'attestato conferito alla fine per acquisire dei crediti formativi in un percorso universitario. Si fa riferimento al decreto ministeriale n. 270 del 2004 del MIUR. Si pone però un limite, secondo me eccessivo, di dodici crediti: tale attestato può essere considerato dalle singole università, che valuteranno in maniera assolutamente indipendente e discrezionale, ma con un limite di dodici crediti formativi.

Il suddetto decreto ministeriale stabilisce una regola generale, per cui a un corso che duri un anno vengono attribuiti mediamente sessanta crediti formativi. Il fatto che in questo provvedimento procediamo al ribasso sinceramente non lo capisco; pertanto, porterei il numero di crediti perlomeno a quelli previsti dal decreto ministeriale. Se il corso è di sei mesi, innalzerei il numero a un massimo di trenta crediti formativi.

Un altro valore aggiunto del corso è dato dal fatto che l'attestato possa essere titolo per poter ottenere la nomina di ufficiale di complemento senza concorso. Credo però che questo non sia un grande valore aggiunto, perché conferisce poco, ossia la possibilità di essere chiamati a tempo determinato in caso di necessità da parte delle varie amministrazioni e con una concorrenza anche notevole, perché quello degli ufficiali della cosiddetta riserva selezionata è un calderone piuttosto ampio. In fase di discussione generale avevo invece evidenziato come sarebbe più utile prevedere un punteggio incrementale per i vari concorsi pubblici nelle Forze armate e nei Carabinieri. Il concorso andrebbe superato comunque, ma ottenendo un piccolo punteggio che all'interno della graduatoria potrebbe essere utile.

A proposito dei requisiti, dalla frequentazione di questi corsi verrebbero esclusi i militari volontari delle Forze armate (probabilmente ci si riferisce ai volontari in ferma prefissata). Personalmente, credo che andrebbero esclusi tutti i militari in servizio, perché non credo che avrebbe un grande senso per loro frequentare un corso militare del genere.

Ovviamente andrebbero modificate tutte le date per l'effettuazione dei corsi, perché il disegno di legge prevede che il primo debba essere effettuato nel 2020, ma ormai l'anno volge al termine, quindi credo che dovremo spostare al 2021 l'effettuazione del primo corso e l'eventuale secondo corso al 2022.

Infine, mi sono posto il problema della conservazione del posto di lavoro in caso i partecipanti siano dei lavoratori. Questo è previsto dall'articolo 52 della Costituzione per il servizio di leva. Nella nostra fattispecie, un lavoratore che dovesse superare questa selezione e venire ammesso alla frequenza del corso semestrale, dovrebbe interrompere la propria attività lavorativa. Pertanto, dobbiamo interrogarci sul fatto se possa o meno conservare il posto di lavoro interrotto.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad un testo approvato dalla Camera, ma mi domando, anche ascoltando le osservazioni del relatore Mininno e trattandosi di una sperimentazione, se sia stato usato lo strumento più adeguato. Stiamo infatti esaminando un disegno di legge, in cui ci poniamo giustamente tutte le questioni che lei ha posto, per una sperimentazione. Si potrebbe anche valutare di demandare alcune delle questioni sollevate ad un regolamento attuativo, emanato direttamente dalla difesa. Stiamo approvando una sperimentazione e al suo interno vi sono una serie di paletti e rigidità sui quali dovremo interrogarci.

Pongo questa riflessione perché bisogna ricordare che le Commissioni possono produrre non solo leggi, ma anche altri tipi di atti. Si dice spesso che in Italia vi sia un eccesso nel numero di leggi, ma poi produciamo nuovi atti legislativi quando in realtà, il Parlamento può incidere anche con atti diversi. Ad esempio, abbiamo previsto di dare una delega per

4<sup>a</sup> Commissione

17° Res. Sten. (7 ottobre 2020)

la revisione del TUOM e si potrebbero persino inserire al suo interno delle norme riferite alla possibilità di una sperimentazione.

Suggerisco, pertanto, prima di fissare un termine per la presentazione di proposte emendative, una fase di approfondimento delle questioni sollevate dal relatore.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.